


Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003953 A-4.22.1
del 04/06/2013

Pos. 6/1/3-1



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento politiche europee
Segreteria CIAE

All'Ufficio Coordinamento Attività Internazionale
Al Gabinetto del Ministro
SEDE

(rif DPE 0001185 P - 4.22.1 del 18.02.2013)

(riff. m_dg GAB 28.02.2013 0005913.U, 04.03.2013 0006109.U, 28.03.2013 0008902.U)

(rif. M_dg UCAI 01.03.2013 0000474.U)

OGGETTO:RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 234 SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROTEZIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE DELL'EURO E DI ALTRE MONETE CONTRO LA FALSIFICAZIONE E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2000/383 - GAI DEL CONSIGLIO. 6152/13 COM (2013) 42 FINAL -.

Si trasmette la relazione indicata in oggetto con allegata la tabella di corrispondenza.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 234.

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PROTEZIONE MEDIANTE IL DIRITTO PENALE DELL'EURO E DI ALTRE MONETE CONTRO LA FALSIFICAZIONE E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO 2000/383 - GAI DEL CONSIGLIO. 6152/13 COM (2013) 42 FINAL -.

Atto comunitario - Finalità e contesto.

La proposta di Direttiva è volta ad armonizzare le legislazioni degli Stati Membri a seguito dell'entrata in vigore della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio successivamente modificata dalla decisione quadro 2001/888/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2001, relative al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro, mirando ad integrare sul territorio dell'Unione europea la Convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 che prevede imposizioni di sanzioni penali per il reato di falsificazione monetaria, oltre a disposizioni in materia di giurisdizione e cooperazione.

All'esito della conclusione di tre relazioni sull'attuazione negli Stati membri delle due decisioni quadro, è emerso che in diversi Stati membri vigono livelli di protezione e pratiche spesso divergenti, che permettono agli autori della falsificazione monetaria la pratica del cosiddetto "forum shopping", ovvero la ricerca del giudice potenzialmente più favorevole, onde la necessità dell'intervento del Consiglio con la presente Proposta di Direttiva.

Nel merito, essa prevede il mantenimento della maggior parte delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2000/383/GAI, mentre si propone di modificare le disposizioni in materia di sanzioni penali, introducendo la pena minima di mesi sei di reclusione per i reati di produzione e distribuzione di monete falsificate e la pena massima di almeno otto anni di reclusione per il reato di distribuzione (cfr. articolo 5 paragrafo 4), l'introduzione di una norma che permetta di utilizzare strumenti di indagine (articolo 9) come quelli previsti per le indagini relative alla criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità; infine si prevede l'introduzione di una norma che preveda la rapida trasmissione delle monete falsificate al centro nazionale di analisi delle banconote o delle monete metalliche di cui si sospetta la falsificazione onde pervenire ad una più rapida analisi e quindi all'individuazione ed al rinvenimento di altri falsi, ovvero, in subordine, consentire l'accesso ai campioni laddove siano necessariamente da conservare come oggetto di prova nel procedimento penale.

Rispetto dei principi comunitari.

Quanto alla base giuridica della presente proposta di Direttiva, si rileva che l'articolo 4 del TFUE prevede che l'Unione ha la potestà legislativa concorrente con quella degli stati membri nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'articolo 5 delimita le competenze dell'Unione secondo il principio di **attribuzione**, e prevede che l'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di **sussidiarietà e proporzionalità**. Invero, in virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

La proposta di Direttiva in esame rispetta il principio di attribuzione, ai sensi dell'articolo 83 del TFUE, laddove è previsto che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Le sfere di criminalità indicate sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, **contraffazione di mezzi di pagamento**, criminalità informatica e criminalità organizzata. In ogni caso, in funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può

adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondano alle esigenze di lotta su base comune.

Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, possono essere stabilite tramite direttive norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione.

Inoltre, in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Invero, nella materia di falsificazione dell'euro, l'area e l'ambito d'azione di intervento dell'Unione presenta aspetti transnazionali che non possono essere risolti dagli Stati membri uniformemente, presentando l'azione a livello europeo evidenti vantaggi. L'entità delle attuali divergenze tra i regimi sanzionatori degli Stati membri ha un impatto negativo sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione; in particolare l'attuale livello di sanzioni in alcuni Stati membri è ritenuto una delle ragioni dell'insufficiente effetto dissuasivo e del diseguale livello di protezione della moneta unica nell'Unione europea.

Soltanto un intervento da parte dell'Unione europea, che si trova nella posizione di elaborare una normativa vincolante avente efficacia in tutti gli Stati membri, risulta essere idoneo a conseguire l'obiettivo dichiarato.

Poiché la proposta di direttiva introduce principi di tutela penale dell'euro che costituisce la moneta unica dell'Unione economica e monetaria creata dall'Unione europea, e considerato che la falsificazione dell'euro crea conseguenze dannose di natura identica in tutta la zona euro, si impone una tutela maggiormente centrata sull'Unione europea rispetto ad altre oggetto di armonizzazione delle norme degli Stati membri.

La Proposta di Direttiva, pertanto, rispetta anche il principio di sussidiarietà.

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono essere limitati a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Atteso che l'obiettivo è raggiungere un'uniformità delle diverse legislazioni degli Stati membri nel perseguire e sanzionare penalmente il reato di falsificazione dell'euro, sia il contenuto che la

forma della Proposta di Direttiva in esame risultano essere proporzionati al conseguimento degli obiettivi indicati.

La base giuridica della presente Proposta di Direttiva va infine individuata anche nell'articolo 288 del TFUE, che prevede la potestà normativa del Consiglio attraverso l'adozione delle direttive, vincolanti per lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali.

Il progetto è da valutare positivamente, essendo volto ad introdurre nelle legislazioni degli Stati membri il **limite edittale minimo della sanzione penale**, oltre che quello massimo, già previsto dalla decisione quadro 2000/383/GAI, nella specie di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria. Per evitare che la severità delle pene sia sproporzionata rispetto al reato, si propone una specifica salvaguardia nei casi di basso importo delle monete falsificate, ossia una soglia al di sotto della quale può essere comminata la sola pena pecuniaria, individuandosi limiti di pena che devono essere, da un lato, sufficientemente elevati per permettere di tener conto dei casi di minore gravità, dall'altro di essere sufficientemente basse per mantenere l'effetto dissuasivo proprio della sanzione entro limiti di ragionevolezza.

Il nostro ordinamento già prevede l'incriminazione delle condotte idonee ad integrare la fattispecie penale di contraffazione di moneta, con **la previsione di un limite minimo di pena edittale**, atteso che il codice penale, all'articolo 453 sanziona il reato di "falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate", con la reclusione da **tre a dodici anni, e con la multa da € 516 a € 3.098.**

Sono previste le condotte di contraffazione, alterazione, introduzione -fuori dai casi di concorso nel reato presupposto-, detenzione e spendita di monete contraffatte o falsificate, nonché l'acquisto o la ricezione, al fine di metterle in circolazione, di monete contraffatte o alterate; è pertanto prevista la fattispecie incriminatrice per le condotte sopra indicate riguardanti anche monete metalliche e banconote non ancora emesse, ma destinate ad essere immesse in circolazione ed aventi corso legale (cf. articolo 3, paragrafo 3 della Proposta di Direttiva).

Il concorso nel reato, il tentativo, e l'istigazione richiesti dall'articolo 4 della Proposta di Direttiva sono istituti di diritto penale generale già previsti nell'ordinamento giuridico italiano, agli articoli 110, 56 e 115 del codice penale; inoltre sono previste le condotte di favoreggiamento personale all'articolo 378 c.p. e di favoreggiamento reale ex articolo 379 c.p., applicabili al reato di falsificazione di monete.

Anche le sanzioni indicate nell'articolo 5 della Proposta di Direttiva risultano essere rispettate dalle attuali previsioni normative, considerato che la pena per il reato di cui all'articolo 453 del codice penale è compresa tra anni tre di reclusione ed anni dodici di reclusione, mentre i casi di minore gravità possono essere ricondotti, per effetto dell'operatività della circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62 n. 4), c.p. nonché delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62 bis c.p. ad un trattamento sanzionatorio finale con una diminuzione della pena base fino ad un terzo. Quanto alle circostanze aggravanti comuni, previste dall'articolo 61 c.p., esse possono comportare un aumento di pena, pecuniaria e detentiva, fino ad un terzo del limite massimo di pena edittale. Anche sotto tale profilo, quindi, l'ordinamento giuridico italiano risulta essere in linea con la previsione dell'articolo 5 paragrafo 4 della Proposta di Direttiva.

Per quanto riguarda il profilo della responsabilità delle persone giuridiche, nell'ordinamento giuridico italiano essa è espressamente prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 all'articolo 25bis; inoltre, l'articolo 52quiquies del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, inserito dal decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale.

Le sanzioni indicate dall'articolo 7 della Proposta di Direttiva sono di natura pecuniaria o amministrativa, mentre le altre sanzioni eventualmente previste dalla normativa degli Stati membri possono comportare, l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziale, provvedimenti giudiziari di scioglimento e la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti usati per commettere il reato.

A tale proposito, la normativa italiana appare conforme alla Proposta di Direttiva.

In particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede la possibilità di irrogare all'ente sanzioni amministrative, quali la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. Le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E' considerata la possibilità di nominare un Commissario giudiziale laddove debba disporsi la prosecuzione dell'attività dell'ente, nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

E' infine prevista la possibilità di applicare, su istanza del pubblico ministero, quali misure cautelari, le misure interdittive indicate all'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del prodotto del reato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Per quanto concerne la competenza giurisdizionale, non si rilevano criticità in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della Proposta di Direttiva.

Invero, nell'ordinamento penale italiano, l'articolo 7 del codice penale prevede il principio di universalità o di extraterritorialità assoluta della legge penale, criterio che costituisce, assieme a quello della nazionalità del reo, a quello di tutela o difesa, contenuti negli articoli 9 e 10 del codice penale, un limite al principio di territorialità. In particolare, è prevista la punibilità secondo la legge italiana del cittadino italiano o dello straniero che commette in territorio estero taluno dei reati ivi elencati, tra i quali i delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato. In tali casi, il cittadino o lo straniero che sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

A ciò deve aggiungersi che la stessa nozione di reato commesso nello Stato (art. 6 c.p.) è stata dilatata per comprendervi anche solo un « frammento » dell'iter criminoso che, considerato unitariamente ai successivi atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Anche in tema di concorso di persone nel reato, secondo cui l'attività di partecipazione di qualsiasi importanza, svolta nel territorio italiano da un concorrente, porta a considerare il reato come commesso in Italia, rendendo punibile, secondo la legge italiana, anche gli altri concorrenti che abbiano agito all'estero E' sufficiente pertanto che in Italia si sia promessa l'assistenza od aiuto da prestare dopo la commissione del reato, o si sia apprestata la fornitura di indicazioni, di mezzi, ecc. per considerare il reato commesso nello Stato.

Appare invece opportuno segnalare criticità in merito all'attuazione dell'indicazione contenuta nel paragrafo 3 dell'articolo 8 secondo cui *"gli Stati membri concentrano i procedimenti penali in un unico Stato membro, salvo se inappropriato"*.

Si rileva che l'articolo 8, paragrafo 3, della Proposta di Direttiva non detta un criterio univoco ed idoneo a garantire la individuazione dello Stato membro avente giurisdizione.

La decisione-quadro 2000/383 GAI del Consiglio ha proposto un mero invito per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione secondo la seguente indicazione: " *Se più Stati membri hanno la competenza giurisdizionale e la possibilità di perseguire efficacemente un reato inerente alle stesse*

azioni, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi dovrà procedere contro l'autore o gli autori, per concentrare – ove possibile- in un unico Stato membro le azioni penali in materia". (articolo 7, paragrafo 3 della decisione quadro 2000/383/GAI).

La diversa disposizione contenuta nella Proposta di Direttiva deve essere oggetto di particolare attenzione in fase di negoziazione, considerato che attualmente la decisione-quadro contiene un mero invito agli Stati membri ad attivare meccanismi di consultazione e coordinamento tra le competenti autorità nazionali, al fine di centralizzare le azioni in un unico Stato membro e predisporre forme, di "giurisdizione concordata" quale mezzo di prevenzione di eventuali duplicazioni dei procedimenti penali, fermo restando il limite giuridico del rispetto del principio del *ne bis in idem*, previsto dagli articoli da 54 al 58 della Convenzione di Schengen.

Inoltre, l'articolo 8 presenta alcuni profili di criticità che dovrebbero essere oggetto di specifica negoziazione, anche in relazione all'uso del termine "inappropriato" ivi contenuto.

Si rileva, in proposito, che la Commissione europea nel 2005 ha presentato un Libro verde sui conflitti di giurisdizione proponendo l'idea di stabilire un meccanismo di attribuzione della giurisdizione al foro più "appropriato", sulla base di criteri da applicare e modulare con flessibilità sul caso concreto. Tuttavia la principale difficoltà ad accettare un tale meccanismo risiede nella verifica della sua compatibilità con i sistemi costituzionali degli stati membri, creando problemi enormi negli Stati che aderiscono al principio di legalità e di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale. Successivamente, si è pervenuti alla **decisione quadro del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali del 30 novembre 2009**, i cui principi devono essere parimenti valutati in fase di negoziazione.

Quanto alla previsione contenuta all'articolo 9 della Proposta di Direttiva, relativa all'adozione da parte degli Stati membri degli strumenti di indagine efficaci ed analoghi a quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre gravi forme di criminalità, si osserva che i limiti massimi edittali di pena fissati per le ipotesi delittuose di falsificazione di monete nel codice penale italiano consentono l'arresto facoltativo in flagranza di reato ex articolo 381 c.p.p., il fermo di indiziato di delitto ex articolo 384 c.p.p., l'adozione di misure cautelari personali ex articoli 280 e 287 c.p.p., la procedibilità d'ufficio, oltre alla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche ed ambientali ex articolo 256 c.p.p. e la possibilità di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p.

Criticità emergono in merito alla previsione dell'obbligo per l'autorità giudiziaria di trasmettere le banconote e le monete metalliche in euro falsificate per l'analisi ed il rinvenimento degli altri falsi al centro nazionale di analisi contenuto all'articolo 10, paragrafo 1, della Proposta di Direttiva. **Tale attività non dovrebbe essere indicata in forma cogente**, in quanto gli Stati membri non

possono assicurare che le autorità giudiziarie consentano l'esame delle banconote e monete metalliche in euro di cui si sospetta la falsificazione laddove, ad esempio, ne possa derivare una violazione del segreto delle indagini. Sarebbe più opportuno adottare una formulazione che preveda la possibilità di richiesta al giudice che procede di ottenere la trasmissione dei reperti sequestrati. Allo stesso modo, l'accesso ai campioni indicato nel paragrafo 2 dell'articolo 10 non può essere obbligatoriamente imposto all'autorità giudiziaria, ma deve essere oggetto di istanza da rivolgere al giudice competente da parte dei responsabili del centro nazionale di analisi.

Sotto tali profili si ritiene opportuno segnalare la necessità di negoziare il testo mediante la previsione di specifiche modalità di presentazione di un'istanza all'autorità giudiziaria procedente volta ad ottenere la trasmissione o l'accesso ai campioni, eliminando il rischio di intravedere un qualsiasi automatismo in tale materia.

Quanto alla disposizione di aderire alla Convenzione di Ginevra, espressamente indicata all'articolo 11, essendo l'Italia parte contraente della Convenzione, non occorre alcun ulteriore atto di adesione alla stessa.

Valutazione d'impatto del progetto.

Il progetto in esame non avrà effetti finanziari, sotto il profilo dei costi, né sulle competenze regionali o delle autonomie locali, né sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni o sulle attività dei cittadini e delle imprese, considerato che essa attiene alla materia sanzionatoria penale oggetto di riserva di legge dello Stato. Inoltre, poiché la stessa è già ampiamente disciplinata dalla normativa interna relativa alla falsificazione delle monete secondo i principi e le richieste contenute nella presente Proposta di Direttiva, si può valutare che lo stesso abbia complessivamente un impatto limitato.

TABELLA DI CORRISPONDENZA

PROPOSTA DI DIRETTIVA 6152/13 COM (2013) 42 final	NORMATIVA EUROPEA DECISIONE QUADRO 2000/383 GAI del Consiglio (sostituita)	NORMATIVA INTERNA
Articolo 1 OGGETTO	REGOLAMENTO (CE) N. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro	Articoli 453, 454, 455, 456, 457 del codice penale
Articolo 2 DEFINIZIONI	REGOLAMENTO (CE) 974/98 CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 20 APRILE 1929 E RELATIVO PROTOCOLLO	Articoli 453, 454, 455, 456, 457 del codice penale
Articolo 3 REATI	DECISIONE QUADRO 2000/383 GAI del Consiglio	Articoli 453, 454, 455, 456, 457 del codice penale
Articolo 4 ISTIGAZIONE, FAVOREGGIAMENTO, CONCORSO E TENTATIVO	DECISIONE QUADRO 2000/383 GAI del Consiglio	Articolo 56 (tentativo) Articolo 110 (concorso di persone nel reato) Articolo 115 (istigazione) Articolo 378 (favoreggiamento personale) Articolo 379 (favoreggiamento reale) del codice penale
Articolo 5 SANZIONI	DECISIONE QUADRO 2000/383 GAI del Consiglio	Articoli 453, 454, 455, 456, 457 del codice penale Articoli 61, 62 e 62 bis del codice penale
Articolo 6 RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE		Articolo 25bis del decreto legislativo 8 Giugno 2001 N. 231

Articolo 7 TIPI DI SANZIONI PER LE PERSONE GIURIDICHE		Articoli 9, 10, 13, 15 del decreto legislativo 8 Giugno 2001 N. 231
Articolo 8 COMPETENZA GIURISDIZIONALE		Articoli 6, 7, 9 e 10 del codice penale
Articolo 9 STRUMENTI DI INDAGINE		articoli 266, 280, 287, 321, 381, 384 c.p.p.
Articolo 10 OBBLIGO DI TRASMETTÈRE LE BANCONOTE E LE MONETE METALLICHE IN EURO FALSIFICATE PER L'ANALISI E IL RINVENIMENTO DEI FALSI		
Articolo 11 NESSO CON LA CONVENZIONE DI GINEVRA	CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 20 APRILE 1929 E RELATIVO PROTOCOLLO	
Articolo 12 SOSTITUZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2000/383/GAI DEL CONSIGLIO	DECISIONE QUADRO 2000/383/GAI DEL CONSIGLIO	
Articolo 13 ATTUAZIONE		
Articolo 14 PRESENTAZIONE DI RELAZIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE E RIESAME		
Articolo 15 ENTRATA IN VIGORE		
Articolo 16 DESTINATARI		